



COPIA DI DELIBERAZIONE N. 25

COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione in seduta Pubblica in sessione Straordinaria

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

N. 22
REG. PUBBLICAZ.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Certifico Io sottoscritto Addetto alle Pubblicazioni che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno

12-01-2021

all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**L'ADDETTO ALLE
PUBBLICAZIONI
F.to**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19:35** e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale presso SALA CONSIGLIARE per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile:

Eseguito l'appello, risultano presenti i signori:

Corradin Claudia	Presente
MIGLIORIN MATTEO	Presente
LORENZETTO GINO	Presente
BILLO FEDERICO	Presente
GOBBI ELOISA	Presente
MINGARDO MARTINA	Presente
BIZZO SOFIA	Assente
CARPI LORIS	Presente
DEGANI ADRIANA	Presente
FABBIAN GIACOMO	Presente
RANDOLO STEFANO	Presente

Assiste alla seduta il **MORENA CASUMARO**, Segretario Comunale.

La Prof.ssa **Claudia Corradin** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

GOBBI ELOISA

MINGARDO MARTINA

FABBIAN GIACOMO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30-4-2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

ñ - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

ñ - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5-10-2017, Revisione Ad oggetto: "Revisione straordinaria partecipate";

Dato atto che a seguito della fusione tra la Società Centro Veneto Servizi Spa e la Società Polesine acque Spa, che ha dato origine alla società Acquevenete Spa, la percentuale di partecipazione del Comune di Merlara è pari allo 0,97%;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

Considerato

- che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda il mantenimento o le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

- che relativamente alla società Vivereacqua si è rilevato che il numero dei dipendenti (2) è inferiore al numero degli amministratori (3) e che il fatturato medio nel triennio è inferiore ai limiti di Legge, per cui la società dovrebbe essere dismessa;

Atteso che ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 24 del D. Ldg 175/2016 fino al 31-12-2021 non si applicano le disposizioni relative alle dimissioni per le società che abbiano prodotto un utile nel triennio precedente;

Vista la nota in data 17-12-2020 con la quale il Direttore Generale argomenta ulteriormente le motivazioni del mantenimento e rilevato comunque che, ai fini del conteggio del parametro relativo ai dipendenti di Viveracqua, non si ritiene di poter considerare anche il personale in distacco. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 24, comma 5 bis, del TUSP, si ritiene che lo stesso sia applicabile anche alla revisione ordinaria di cui all'art. 20, così come precisato anche nella nota Anci prot. n. 21/VSG/SD/AD del 6.3.2019"

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area 2 "servizi economico finanziari in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco, dopo aver brevemente presentato l'argomento, dà la parola al **Ragioniere** per l'illustrazione tecnica del provvedimento sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale specifica che si tratta di un adempimento annuale obbligatorio per verificare se le partecipazioni sono conformi ai parametri fissati dal D.Lgs. 175, quali il fatturato, il numero dei dipendenti, ecc.. Ricorda poi che il Comune è socio di AcqueVenete, con una partecipazione pari allo 0,97%, per cui alla fine non detiene alcun potere decisionale in ordine alle politiche della società. Parla quindi brevemente delle società partecipate da AcqueVenete, che per il Comune sono partecipazioni indirette, come CVGA (in liquidazione) e Viveracqua, precisando che per quest'ultima non sono rispettati due parametri (il fatturato e il rapporto dipendenti/amministratori) per cui si propone la cessione di quota. Ribadisce, comunque, che il potere decisionale del Comune di Merlara al

riguardo è praticamente pari a zero.

Il consigliere Degani chiede se i parametri siano nazionali o regionali.

Risponde il Segretario che si tratta di parametri nazionali, fissati dal decreto legislativo 175.

Non ci sono ulteriori interventi e pertanto si procede alla votazione.

Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
2. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
3. Di dare atto che:
 - a) è stata effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società;
 - b) è prevista, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P, l'adozione di misure di razionalizzazione;
4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. Fausto De Togni

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. Fausto De Togni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Claudia Corradin

IL Segretario Comunale

F.to MORENA CASUMARO

Copia conforme all'originale.

Merlara

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO